

Ordinanza del DFF sulla valutazione del personale e sullo stipendio del personale dei servizi di pulizia (Ordinanza DFF sul personale di pulizia)

Modifica dell'11 dicembre 2009

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:*

I

L'ordinanza del DFF del 22 maggio 2002¹ sul personale di pulizia è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza del DFF
sul personale addetto alle pulizie di manutenzione

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza è applicabile al personale di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del 30 novembre 2001² sul personale addetto alle pulizie di manutenzione.

Art. 2 cpv. 1

¹ Il personale addetto alle pulizie di manutenzione impiegato in modo regolare è soggetto alla valutazione del personale. Questa è effettuata ogni anno.

Art. 3 cpv. 1

¹ Lo stipendio iniziale del personale addetto alle pulizie di manutenzione ammonta almeno a 44 100 franchi per un tasso di occupazione del 100 per cento. Può essere aumentato adeguatamente in funzione dell'esperienza professionale e di vita della persona da assumere.

¹ RS 172.220.111.71

² RS 172.220.111.7

Art. 4 Evoluzione dello stipendio

Lo stipendio del personale addetto alle pulizie di manutenzione viene adeguato ogni anno in funzione dei risultati della valutazione del personale fino allo stipendio massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2 come segue:

- a. livello di valutazione 3: aumento di 875 franchi;
- b. livello di valutazione 2: aumento di 350 franchi;
- c. livello di valutazione 1: nessun aumento.

*Art. 5-7**Abrogati*

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

11 dicembre 2009

Dipartimento federale delle finanze:
Hans-Rudolf Merz